



Comune di Golfo Aranci
Provincia di Sassari

REGOLAMENTO

**PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE E
CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI**

Approvato con Deliberazione di C.C. n... del

Sommarrio

TITOLO I - GENERALITA'	3
Art. 1 - Definizioni	3
Art. 2 - Oggetto e finalità	3
Art. 3 - Ambito di applicazione, destinatari d'uso e classificazione impianti	4
Art. 4 - Quadro delle competenze	5
TITOLO II - MODALITA' DI GESTIONE	6
Art. 5 - Tipologia	6
Art. 6 - Tariffe	6
Art. 7 - Gestione diretta	6
Art. 8 - Pianificazione attività della gestione diretta	6
Art. 9 - Modalità per l'assegnazione in uso temporaneo	7
Art. 10 – Modalità per l'assegnazione in uso stagionale	7
Art. 11 - Procedure per le assegnazioni in uso stagionale	8
Art. 12 – Gestione indiretta -Modalità e requisiti di gestione convenzionata mediante concessione	8
Art. 13 - Avviso di manifestazione di interesse	8
Art. 14 - Durata delle concessioni d'uso	9
Art. 15 - Obblighi e doveri dei concessionari	9
Art. 16 Spese per Utenze	9
Art. 17 - Mancato accoglimento richieste di uso	9
Art. 18 - Atto di concessione d'uso	9
Art. 19 - Verbale di consegna e stato di consistenza	10
Art. 20 - Canone di concessione	10
Art. 21 - Manutenzione	10
Art. 22 - Pulizie degli impianti sportivi	11
Art. 23 - Polizza assicurativa	11
Art. 24 - Polizza fideiussoria	11
Art. 25 - Uso pubblico sociale impianti	12
Art. 26 - Uso gratuito	12
TITOLO III - DISPOSIZIONI VARIE	12
Art. 27 - Risarcimento danni	12
Art. 28 - Decadenza e revoca dell'assegnazione o concessione di gestione	12
Art. 29 - Riconsegna dell'impianto sportivo	12
Art. 30 - Vigilanza degli impianti	13
Art. 31 - Responsabilità per la custodia di valori o effetti d'uso	13
Art. 32 - Vigilanza durante le manifestazioni	13
Art. 33 - Riprese televisive	13
Art. 34 - Rilascio copie	13
Art. 35 - Disposizioni finali	13
Art. 36 - Entrata in vigore	14

TITOLO I - GENERALITA'

Art. 1 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- **per impianto sportivo:** insieme di uno o più spazi opportunamente attrezzati destinati alla pratica di una o più attività o manifestazioni sportive; l'impianto sportivo comprende:
 - a) lo spazio o gli spazi di attività sportiva;
 - b) la zona spettatori;
 - c) eventuali spazi e servizi accessori;
 - d) eventuali spazi e servizi di supporto;
- **per attività sportiva:** la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo e rieducativo;
- **per spazio di attività sportiva:** spazio conformato in modo da consentire la pratica di una o più attività sportive; nel primo caso lo spazio è definito monovalente, nel secondo polivalente; più spazi di attività sportiva contigui costituiscono uno spazio sportivo polifunzionale;
- **per zona spettatori:** zona riservata al pubblico che comprende lo spazio riservato agli spettatori, i servizi di supporto ad essi dedicati, gli eventuali spazi e servizi accessori con i relativi percorsi;
- **per spazio riservato agli spettatori:** spazio riservato al pubblico per assistere alla manifestazione sportiva;
- **per spazi e servizi accessori:** spazi e servizi, non strettamente funzionali, accessibili al pubblico o dallo stesso fruibili;
- **per spazi e servizi di supporto:** spazi e servizi direttamente funzionali all'attività sportiva o alla presenza del pubblico;
- **per manifestazione sportiva:** il periodo di svolgimento di una pratica sportiva che prevede la presenza di pubblico spettatore;
- **per "forme di utilizzo" e "forme di gestione":** rispettivamente le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi;
- **per "affidamento in gestione":** il rapporto nel quale si verifica a favore dell'affidatario, una traslazione di funzioni e poteri pubblici propri dell'amministrazione concedente e sul suddetto soggetto gravano i rischi di gestione del servizio;
- **per concessione d'uso:** il provvedimento amministrativo con il quale l'Amministrazione autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- **per impianto a rilevanza economica:** quello in grado di produrre utili per la gestione nonché proventi;
- **per impianto senza rilevanza economica:** quello il cui costo non è coperto dalle quote che le attività in esso riescono a produrre;
- **per tariffa:** la somma che l'utente deve versare all'Amministrazione Comunale o al Concessionario per l'utilizzo dell'impianto;

Art. 2 - Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina le forme di utilizzo, l'uso e la gestione degli impianti sportivi e del tempo libero ad uso pubblico, in ottemperanza a quanto previsto:

- dall'art. 21 della L.R. 17/05/1999 n. 17;
- dalla LEGGE 8 agosto 2019, n. 86
- dal DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 38.

L'uso degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività. I servizi sportivi integrano quelli relativi all'istruzione scolastica, alla cultura, ai servizi socio-sanitari e alla politica ambientale del territorio comunale. I servizi sportivi valorizzano l'attività sul territorio degli utenti singoli, degli enti di promozione sportiva, delle federazioni sportive, delle società sportive e delle altre associazioni.

Il Comune riconosce e promuove il diritto al gioco e al tempo libero per tutti, attrezzando appositi spazi e prevedendone la possibilità di utilizzo per la collettività. Il Comune riconosce altresì la funzione sociale dello sport di cittadinanza, inteso come qualsiasi forma di attività motoria organizzata a favore dei cittadini di tutte le età, senza discriminazioni ed esclusioni, con l'obiettivo di migliorare le condizioni fisiche e psichiche della

persona e lo sviluppo della vita di relazione per favorirne l'integrazione sociale.

Le strutture devono essere utilizzate e potranno essere concesse in uso esclusivamente per lo svolgimento dell'attività sportiva e per le finalità collaterali, comunque inerenti all'attività sportiva.

Ogni eventuale diverso uso dovrà essere preventivamente autorizzato. In ogni caso l'uso deve essere pubblico e diretto a soddisfare gli interessi generali dei cittadini.

Sono da considerarsi di preminente interesse pubblico:

- a) L'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le scuole;
- b) L'attività sportiva agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I.

Gli impianti possono essere dati in uso per:

- a) manifestazioni sportive;
- b) allenamenti, corsi, campionati ed attività temporanee;
- c) manifestazioni di carattere diverso (spettacoli – convegni – congressi – mostre ecc.);

Le manifestazioni di cui al punto c) potranno essere organizzate compatibilmente con il prioritario soddisfacimento degli usi previsti ai punti a) e b). Tali manifestazioni dovranno essere espressamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale tramite deliberazione di Giunta.

Le tipologie delle concessioni a terzi sono le seguenti e vengono effettuate in base alle modalità disciplinate nel presente Regolamento:

- a) assegnazione in uso (temporaneo e stagionale);
- b) concessione per la gestione di impianti senza rilevanza economica;
- c) concessione per la gestione di impianti con rilevanza economica qualora presenti;

Art. 3 - Ambito di applicazione, destinatari d'uso e classificazione impianti

Ambito d'applicazione

Il presente Regolamento si applica a tutti gli impianti sportivi di proprietà comunale i quali, alla regolare scadenza del termine di assegnazione in uso e/o della gestione convenzionata mediante concessione, si adegueranno alla presente disciplina.

Gli impianti sportivi comunali ricadenti nell'ambito di applicazione del presente Regolamento sono destinati all'uso e gestione da parte delle società e associazioni sportive dilettantistiche regolarmente affiliate ad una o più Federazioni sportive/discipline sportive Associate/Enti di Promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I. che svolgono attività sportiva, agonistica e amatoriale, Enti pubblici e privati, associazioni non sportive e singoli cittadini.

L'utilizzo è, inoltre, destinato alla popolazione scolastica qualora la stessa non disponga di adeguate strutture. Con riferimento alle disposizioni contenute nelle specifiche normative, il presente Regolamento disciplina le modalità di affidamento a soggetti terzi della gestione dei seguenti impianti sportivi esistenti di proprietà del Comune di Golfo Aranci;

Destinatari d'uso

Gli Impianti sportivi sono gli spazi entro i quali può svolgersi l'attività motoria, sia essa monovalente o polivalente.

Le strutture devono essere costruite ed attrezzate in modo da consentire lo svolgimento della pratica sportiva, in condizioni di sicurezza ed igiene per tutti gli utenti (atleti, tecnici, giudici di gara, personale addetto, spettatori) secondo le esigenze connesse allo sport previste dal CONI, dalle FSN e dalle leggi nazionali. Gli impianti sportivi comunali constano dei seguenti spazi:

1. aree per attività sportiva (terreno di gioco, campi, ecc ...);
2. aree di servizio (corridoi, spogliatoi, pronto soccorso, deposito attrezzi, uffici e parcheggi);
3. zone tecniche (riscaldamento, raffreddamento, illuminazione, emergenza);
4. spazi per il pubblico (posti spettatori, servizi igienici, area di parcheggio).

La loro ubicazione e le modalità di utilizzo devono essere adeguate a quelle delle aree destinate all'attività sportiva per assicurare le necessarie integrazioni, evitare interferenze e garantire la sicurezza.

Le suddette aree potranno essere necessarie ed opportune in relazione alle caratteristiche dell'impianto e alle sue modalità di gestione e utilizzazione.

Classificazione impianti

Gli impianti sportivi possono essere classificati in:

- a) **impianti aventi rilevanza economica**, quando le dimensioni dell'impianto e le modalità della gestione e il bacino di utenza consentono lo sviluppo di attività commerciali e/o imprenditoriali. Sono impianti che, in relazione alle loro caratteristiche strutturali e alla rilevanza economica dei servizi che in essi possono esercitarsi, consentono una gestione idonea a remunerare i fattori produttivi impiegati. La gestione degli impianti sportivi a rilevanza economica si effettua attraverso una procedura a evidenza pubblica ai sensi di legge.
- b) **impianti privi di rilevanza economica**, qualora i servizi sportivi siano assicurati alla collettività al di fuori della logica del profitto, in assenza o scarsità di fattori di redditività. Sono impianti che, in relazione alle loro caratteristiche strutturali, alla loro funzione sociale, danno luogo ad una gestione senza alcuna potenzialità di profitto.

TIPO DI IMPIANTO COMUNALE	UBICAZIONE	CLASSIFICAZIONE
Palestra polivalente comunale	Via Marconi	Privo di rilevanza economica
Campo di calcio comunale	Via Marconi	Privo di rilevanza economica
Campo di calcetto	Località Rudalza	Privo di rilevanza economica
Campo da tennis	Terza Spiaggia	Privo di rilevanza economica*
Campo da tennis	Terza Spiaggia	Privo di rilevanza economica*

L'affidamento della gestione degli impianti sarà effettuato nel rispetto dei principi enunciati e disciplinati nella Parte I, Titolo I, con particolare riferimento agli artt. da 1 a 12 del D.lg. n. 36/2023.

Art. 4 - Quadro delle competenze

Per il razionale utilizzo e l'ottimale gestione degli impianti sportivi si individua il seguente riparto di competenze:

1. Consiglio Comunale: Spettano al Consiglio Comunale i poteri di indirizzo, programmazione e controllo quali: - la individuazione degli indirizzi generali per lo sviluppo della rete degli impianti sportivi cittadini al fine di razionalizzare il loro utilizzo e permettere una ottimale programmazione delle attività sportive; - la individuazione degli impianti sportivi di rilevanza cittadina di nuova costruzione o acquisizione; - la formulazione degli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi;
2. Giunta Comunale: Spetta alla Giunta Comunale l'individuazione degli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune e gli organismi che svolgono attività sportive in ordine: - a) alla concessione in uso degli impianti sportivi, mediante la scelta dei criteri da applicare per la assegnazione degli spazi, nel rispetto delle priorità indicate nel presente Regolamento, - b) alla concessione in gestione degli impianti stessi mediante atti di indirizzo con cui siano individuati i criteri per la scelta del concessionario, sulla base delle priorità indicate nel presente Regolamento e nel rispetto degli schemi di convenzione di concessione. Alla G.C. spetta inoltre la determinazione annuale delle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi.
3. Servizio competente dell'Amministrazione Comunale: Spetta al Responsabile del settore competente:- rilasciare concessioni in uso degli impianti sportivi;-stipulare le convenzioni con i gestori o concessionari degli impianti sportivi, in caso di gestione indiretta ;-esercitare ogni altro compito gestionale relativo alla attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale- provvedere alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi, in relazione alla attività scolastica e per le attività di base, nel rispetto dei criteri generali indicati dalla Giunta Comunale.

*È in atto una procedura per la realizzazione, tramite *Project Financing* di campi da padel che avranno rilevanza economica.

TITOLO II - MODALITA' DI GESTIONE

Art. 5 - Tipologia

Gli impianti sportivi di proprietà del Comune e le loro attrezzature costituiscono parte integrante del patrimonio disponibile dell'Amministrazione comunale.

La gestione degli impianti sportivi indicati all'art. 3 del presente Regolamento può essere effettuata nel rispetto dei principi enunciati e disciplinati nella Parte I, Titolo I, con particolare riferimento agli artt. da 1 a 12 del D.lg. n. 36/2023 e con le modalità di cui al decreto legislativo n. 267/2000 in particolare per:

a) Gestione diretta:

Si definiscono impianti a gestione diretta tutti gli impianti gestiti direttamente dall'amministrazione Comunale attraverso i propri uffici;

b) Gestione convenzionata:

Si definiscono a gestione convenzionata tutti gli impianti affidati totalmente in gestione a società o enti sportivi regolarmente iscritti all'Albo Comunale delle associazioni sportive mediante appositi atti di concessione.

Art. 6 - Tariffe

Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di quote stabilite in un apposito tariffario approvato annualmente dalla Giunta Comunale. La loro riscossione avviene nei modi e nei tempi stabiliti nel provvedimento di approvazione del tariffario. Le tariffe sono differenziate in base al tipo di impianto e alle tipologie di utilizzo.

Il mancato pagamento delle tariffe suddette è causa di revoca immediata dell'assegnazione in uso.

In caso di Gestione Diretta, qualora si realizzino sul territorio, delle iniziative sportive, eventi, manifestazioni, aventi carattere eccezionale, che rappresentino per il territorio del Comune una occasione per accrescere la ricaduta in termini di immagine e di riconoscimento del territorio stesso, la Giunta Comunale ha facoltà di concedere gli impianti sportivi a titolo gratuito.

Art. 7 - Gestione diretta

Nella gestione diretta degli impianti sportivi sono previste n. 2 modalità d'uso:

Uso temporaneo: le richieste vengono presentate per attività non continuative. A titolo meramente esemplificativo si intendono: attività sportive come allenamenti, eventi, manifestazioni, gare, con durata giornalieri/re o comunque per un periodo di breve durata, e comunque per un periodo non superiore a mesi uno (1). Qualora la richiesta di uso temporaneo fosse superiore al limite di tempo come sopra definito, l'accoglimento della richiesta sarà subordinato alla sussistenza di particolari e straordinarie circostanze, o alla necessità di garantire continuità alle attività all'interno delle strutture svolte dai fruitori residenti. L'uso temporaneo viene concesso dal Responsabile del Servizio competente dell'Amministrazione Comunale, previa richiesta dell'interessato, a norma dell'art. 9.

Uso stagionale: le richieste vengono presentate per svolgere attività stagionale nel corso dell'anno (in genere ottobre-maggio).

Le società o gruppi sportivi che intendano svolgere attività stagionale nel corso dell'anno, dovranno fare richiesta all'Amministrazione Comunale entro il termine di volta in volta stabilito nel bando annuale, come descritto dal successivo articolo 10.

Art. 8 - Pianificazione attività della gestione diretta

L'Amministrazione Comunale, riconosce nella pratica delle attività sportive uno strumento di educazione e formazione, di prevenzione, di tutela e miglioramento della salute e per tale motivo intende garantire la più ampia fruizione degli impianti sportivi comunali.

Le domande devono essere presentate, a pena di inammissibilità, entro il termine di volta in volta stabilito in un apposito bando annuale per l'assegnazione in uso degli impianti sportivi. Nel bando devono essere definiti i criteri di assegnazione sulla base delle indicazioni di massima indicate al successivo articolo 10.

Art. 9 - Modalità per l'assegnazione in uso temporaneo

Le domande per le concessioni temporanee devono pervenire all'Amministrazione Comunale almeno 5 giorni lavorativi prima della data richiesta. Esse possono essere rilasciate fino al giorno precedente agli eventi e/o manifestazioni giornalieri/re o comunque per un periodo di breve durata.

L'eventuale rinuncia potrà essere comunicata fino a 2 giorni lavorativi antecedenti l'inizio dell'Assegnazione.

Il soggetto al quale venga data l'autorizzazione all'utilizzo dell'impianto per uso temporaneo, ha i seguenti obblighi:

- avere apposita copertura assicurativa per responsabilità per danni propri o a terzi verificatisi durante lo svolgimento delle attività all'interno dell'impianto sportivo stesso;
- provvedere alla apertura ed alla chiusura dei locali, nonché al riordino degli attrezzi dopo ogni utilizzo;
- provvedere alla sorveglianza, in occasione dell'accesso all'impianto, ed al rispetto degli orari di utilizzo dello stesso;
- provvedere, dopo ogni utilizzo, all'accertamento che l'impianto sportivo di che trattasi e i locali annessi utilizzati siano restituiti in condizioni dignitose ed efficienti. Si intende con questo termine:
 - effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti da chi svolge le attività;
 - provvedere al riordino delle attrezzature utilizzate, allo spegnimento delle luci, alla chiusura dei rubinetti dell'acqua;
 - provvedere a lasciare i servizi igienici in condizioni dignitose.

Art. 10 – Modalità per l'assegnazione in uso stagionale

Le società o gruppi sportivi che intendano svolgere attività stagionale nel corso dell'anno, dovranno fare richiesta all'Amministrazione Comunale entro il termine di volta in volta stabilito nel "bando annuale per l'assegnazione in uso degli impianti sportivi", attraverso l'apposita modulistica allegata al bando.

La Giunta Comunale, definisce con proprio atto i criteri delle assegnazioni in uso stagionale.

I criteri di assegnazione e i relativi punteggi saranno indicati nell'apposito bando ed individuati sulla base dei seguenti parametri:

- anni di attività;
- n. di tesserati e di squadre;
- livello del campionato o risultati di eccellenza;
- collaborazioni con altre società sportive;
- attività per fasce deboli;
- tipologia di attività svolta;
- calendario degli allenamenti e attività
- numero e tipologia delle eventuali manifestazioni collaterali.

Laddove l'applicazione dei suddetti parametri sia tale da non garantire il perseguimento dei principi di cui all'articolo 2, e, in particolare, sia tale da compromettere la più ampia fruizione degli impianti, la Giunta Comunale può motivatamente proporre che si deroghi agli stessi, in misura residuale rispetto agli spazi totali. In caso di parità di punteggio, si attribuirà l'assegnazione d'uso al richiedente che abbia partecipato a corsi formativi e di aggiornamento o qualificazione professionale per istruttori ed allenatori organizzati dal CONI, dalle Federazioni, dagli Enti di Promozione Sportiva.

In ogni caso non saranno assegnati spazi d'uso a quei soggetti che non garantiscano l'attività sportiva per tutti i ragazzi almeno fino ai 14 anni, e che escludono i meno talentuosi senza un giustificato motivo andando in contrasto con i principi del presente regolamento.

Il bando annuale viene predisposto dal Responsabile del Servizio competente dell'Amministrazione Comunale, previa deliberazione della Giunta Comunale e sulla base dei criteri di cui *supra*.

Art. 11 - Procedure per le assegnazioni in uso stagionale

A seguito della predisposizione del Bando, l'Ufficio competente dell'Amministrazione Comunale provvederà a valutare le istanze dei partecipanti, sulla scorta dei criteri indicati nello stesso ai sensi dell'art. 10. A tal fine l'Ufficio utilizzerà i punteggi indicati dal bando sulla base del grado di rispondenza ai predetti criteri. All'esito della valutazione l'Ufficio provvederà a stilare una graduatoria e ad assegnare gli spazi entro l'inizio della stagione sportiva.

L'utilizzatore dell'impianto è tenuto a sottoscrivere per accettazione le condizioni che disciplinano l'assegnazione in uso e ad indicare il soggetto responsabile dell'uso dell'impianto.

L'utilizzatore dell'impianto è obbligato a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento delle attività dallo stesso praticate.

Non potrà essere assegnato l'uso degli impianti a società o associazioni che, in occasione di precedenti assegnazioni in uso, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto e risultino morosi nei confronti del Comune.

L'utilizzatore deve comunicare i nominativi dei responsabili dell'uso degli impianti, anche ai fini della gestione della sicurezza, nonché i nominativi del personale responsabile dell'utilizzo del DAE (defibrillatore automatico) nell'ambito delle ore assegnate.

È possibile richiedere l'utilizzo degli spazi in uso anche al di fuori del periodo compreso nella stagione sportiva, motivandolo.

Art. 12 – Gestione indiretta Modalità e requisiti di gestione convenzionata mediante concessione

L'Amministrazione Comunale, qualora non provveda alla gestione diretta degli impianti sportivi comunali privi di rilevanza economica, valuta l'opportunità di concedere a terzi, mediante apposito atto di concessione e nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente, la gestione esclusiva degli impianti.

L'affidamento degli impianti non a rilevanza economica gestiti a titolo gratuito avviene mediante concessione alle società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali e viene formalizzato per il tramite di una convenzione che disciplina i reciproci impegni.

A tutela della massima trasparenza nella gestione dei beni pubblici, in ragione della natura dell'impianto, della sua storia e del suo contesto, ai fini dell'individuazione del soggetto più idoneo cui affidare la gestione, il servizio competente, dovrà motivatamente procedere **con avviso di manifestazione di interesse**.

Per **avviso di manifestazione di interesse** si intende un avviso articolato il cui contenuto minimo è indicato nel successivo articolo 13.

Nel caso in cui l'impianto sportivo sia affidato in concessione, l'uso dello stesso avrà il suo fondamento in una concessione amministrativa soggetta a tutte le norme che regolano questa materia, anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti dell'autorità comunale.

Il concessionario, una volta stipulata la convenzione potrà utilizzare l'impianto concesso unicamente con le modalità, tempi e finalità previsti nella stessa e comunque per le finalità previste al precedente articolo 2, fatte salve eventuali esigenze legate alla struttura stessa e cause di forza maggiore.

Art. 13 - Avviso di manifestazione di interesse

L'avviso di manifestazione di interesse deve contenere:

- Oggetto dell'affidamento con indicazione dei seguenti elementi: impianto sportivo (...) con la seguente consistenza (...); individuazione della disciplina sportiva principale praticabile nell'impianto; elenco delle altre discipline praticabili; tipologia delle attività che si intendono accogliere;
- Durata del rapporto di gestione;
- Requisiti di idoneità per gestirlo;
- Eventuali requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste;
- eventuale obbligo di realizzazione di lavori di miglioria o la realizzazione di investimenti per opere ulteriori;
- Criteri di scelta per l'affidamento nel caso vi fossero più candidati.

Art. 14 - Durata delle concessioni d'uso

La durata delle concessioni varia a seconda della tipologia di impianto sportivo e viene stabilita nel relativo atto di concessione.

Art. 15 - Obblighi e doveri dei concessionari

Il Concessionario dovrà:

- a) utilizzare l'impianto per le finalità per le quali la concessione è stata accordata;
- b) non potrà consentire, per nessuno motivo, in nessuna forma e per alcun titolo, anche gratuito in via continuativa, l'uso totale o parziale degli impianti a terzi sotto pena dell'immediata decadenza della concessione;
- c) prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che il Comune proponga di attuare, in accordo fra le parti, nel corso di ogni anno;
- d) concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dal Comune;
- e) praticare le quote agevolate per quegli utenti (attività giovanile, portatori di handicap, anziani, associazioni del volontariato) che l'Amministrazione comunale potrà indicare;
- f) consentire l'uso gratuito delle strutture sportive da parte del Comune e delle scuole secondo tempi e modi che saranno concordati fra le parti interessate.
- g) assolvere agli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008).
- h) adeguare il proprio piano di formazione e informazione degli utenti in funzione del piano di sicurezza elaborato dal titolare l'impianto;
- i) segnalare tempestivamente, con rapporti scritti al Comune, qualsiasi guasto degli impianti ed alle attrezzature e denunciare eventuali danni agli immobili;
- j) farsi carico delle spese della pulizia dell'impianto in concessione;

Art. 16 Spese per Utenze

Oltre a quanto stabilito nel precedente art. 15, in caso di concessione d'uso degli impianti sportivi, il concessionario dovrà provvedere entro 30 giorni dalla stipula della convenzione, pena la decadenza della stessa, alla voltura a proprio nome di tutte le utenze (idriche ed elettriche).

Il concessionario dovrà altresì provvedere al pagamento delle utenze stesse con regolarità e senza ritardi al fine di tutelare il regolare svolgimento delle attività.

Le spese del gas per le docce sono a carico solo del concessionario.

Al fine di riconoscere il carattere di pubblica utilità rivestito dall'attività di gestione degli impianti sportivi comunali, nonché per l'uso eventuale ai sensi dell'art. 15 lett. f), l'Amministrazione Comunale, previa rendicontazione mediante fatture quietanzate delle spese sostenute dal Concessionario, per le utenze indicate nel presente articolo, si impegna ad erogare al Concessionario, un rimborso del 50% delle suddette spese. La rendicontazione dovrà essere effettuata con cadenza annuale da parte del Concessionario.

Esclusivamente nei casi in cui nessun soggetto risponda all'avviso di manifestazione di interesse di cui *supra*, la Giunta Comunale ha la facoltà di aumentare la percentuale di rimborso delle spese delle utenze idriche ed elettriche fino ad un massimo del 10%.

Art. 17 - Mancato accoglimento richieste di uso

L'eventuale mancato accoglimento delle richieste dei Sodalizi sportivi interessati sarà comunicato con le relative motivazioni ai richiedenti.

Art. 18 - Atto di concessione d'uso

Qualora l'Amministrazione Comunale rilasciasse la concessione d'uso in gestione, la stessa dovrà fare esplicito richiamo al presente regolamento, che formerà in ogni caso parte integrante e sostanziale dello stesso.

L'atto di concessione d'uso dovrà contenere:

- a) L'oggetto della stessa;
- b) La descrizione dell'impianti;
- c) La durata della gestione;
- d) L'attività di gestione e di manutenzione ordinaria da eseguire a carico del concessionario;
- e) La manutenzione straordinaria a carico del Comune. Le parti potranno concordare la realizzazione di interventi straordinari da parte del concessionario, sulla base di specifici progetti approvati da Servizio Tecnico Comunale competente che dovrà monitorare costantemente la loro realizzazione. Tali interventi potranno essere oggetto di contribuzione o concorso spese da parte del Comune per investimenti;
- f) Gli oneri a carico del gestore;
- g) L'eventuale canone;
- h) Le modalità di utilizzo dell'impianto, con eventuale riserva di spazi per altre Associazioni e/o per il Comune stesso;
- i) L'uso pubblico dell'impianto;
- j) L'uso gratuito dell'impianto da parte del Comune per propri fini e manifestazioni, fatto salvo l'impegno a risarcire eventuali danni provocati;
- k) Le responsabilità e obblighi amministrativi;
- l) La vigilanza e le segnalazioni;
- m) La cauzione;
- n) Il verbale di consegna e riconsegna;
- o) Indirizzo sugli standard tariffari da applicarsi;
- p) La decadenza e il recesso;
- q) Il divieto di cessione della concessione;
- r) La risoluzione delle controversie;

1. L'atto di concessione stabilisce i criteri d'uso dell'impianto, le condizioni giuridiche ed economiche della gestione nel rispetto delle finalità e dei criteri contenuti nel presente regolamento.

2. L'atto di concessione è improntato alle seguenti priorità:

- a) salvaguardia dell'impianto sportivo;
- b) rispetto degli standard tariffari previsti per l'uso dell'impianto, diversificati per livello e tipo d'utenza;
- c) promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto.

La durata delle concessioni varia a seconda della tipologia di impianto sportivo e viene stabilita nel relativo atto di concessione.

Art. 19 - Verbale di consegna e stato di consistenza

Al momento della consegna dell'impianto verrà redatto, in contraddittorio tra Comune e soggetto gestore, un verbale di consegna che conterrà lo stato di consistenza dell'impianto, compreso l'inventario dei beni mobili. Il verbale sarà redatto da parte dell'ufficio competente.

Art. 20 - Canone di concessione

Il canone di concessione è stabilito dalla Giunta Comunale con propria deliberazione prima dell'avvio della procedura di individuazione del concessionario.

Art. 21 - Manutenzione

Nel caso in cui la gestione degli impianti sia in concessione a Società o Enti sportivi, la manutenzione ordinaria

sarà a carico del concessionario. La manutenzione straordinaria sarà a cura dell'Ente.

Il concessionario permetterà e agevolerà le visite periodiche che tecnici, funzionari od incaricati del Comune riterranno di effettuare. L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari; tali decisioni dovranno essere comunicate con congruo preavviso rispetto alla effettuazione dei lavori.

Il Concessionario inoltre dovrà presentare all'Amministrazione Comunale una relazione annuale sulla gestione dell'impianto e sulla attività sportiva svolta.

Art. 22 - Pulizie degli impianti sportivi

Il servizio di pulizie legate agli impianti sportivi viene suddiviso in n. 3 fasce ben distinte come di seguito:

- 1) nel caso di utilizzo degli impianti sportivi comunali per le attività sportiva delle scuole, le pulizie saranno a carico dell'Ente;
- 2) nel caso di gestione diretta tramite assegnazione temporanea o stagionale le pulizie saranno a carico dell'assegnatario;
- 3) nel caso dell'affidamento tramite concessione tramite atto di concessione, le pulizie saranno a carico del concessionario;
- 4) nel caso di utilizzo degli impianti sportivi per manifestazioni di carattere diverso e preventivamente autorizzate dalla Giunta Comunale, le pulizie saranno a carico dei soggetti richiedenti.

Art. 23 - Polizza assicurativa

L'Amministrazione comunale, e chi ne abbia la concessione per la gestione, è comunque tenuta ad attivare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile, e per la sicurezza delle strutture che tuteli il pubblico, gli atleti e, comunque le persone ammesse nell'area delle attrezzature o dell'uso delle attrezzature e/o dell'area antistante la struttura.

In caso di gestione in concessione, l'Amministrazione non risponderà, comunque, dei danni alle persone ed alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito degli impianti.

Art. 24 – Polizza fideiussoria

Il concessionario ha l'obbligo di stipulare a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali idonea polizza fideiussoria assicurativa per un importo pari al 10% del canone annuale offerto in sede di procedura di assegnazione moltiplicato per il numero degli anni di concessione. In caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal concessionario, sarà disposto l'incameramento della cauzione previa contestazione e sollecito ad adempiere inviato con raccomandata AR o posta elettronica certificata.

Detta garanzia può essere utilizzata dal Comune in caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal concessionario.

In tal caso, disposto l'incameramento della cauzione, è fatto obbligo al concessionario di reintegrarla.

La predetta garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente le seguenti condizioni:

- a. il garante pagherà quanto dovuto dal contraente entro 30 giorni dalla semplice richiesta scritta dell'Ente garantito;
- b. il garante rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.
- c. il garante rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del c.c.
- d. lo svincolo della cauzione sarà possibile solo mediante dichiarazione sottoscritta da parte dell'Ente garantito;
- e. l'eventuale mancato pagamento del premio/commissione o supplemento non può essere opposto all'Ente garantito;
- f. per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra la società costituitasi fideiussore e il Comune concedente, il foro competente è esclusivamente quello di Tempio Pausania.
- g. La fideiussione diventa efficace nei confronti nel comune di Golfo Aranci solo al momento della sottoscrizione da parte del medesimo.

Le clausole di cui alle lettere da a) a g) sopra prevalgono su ogni altra clausola contenuta nelle condizioni generali o speciali di contratto.

Art. 25 - Uso pubblico sociale impianti

Per gli impianti dati in concessione sarà garantita da parte dell'Amministrazione Comunale che la gestione degli stessi sia finalizzata ad un uso pubblico-sociale in modo da assicurare la diffusione e l'incremento della pratica sportiva in Sardegna, in perfetta sintonia con i principi ispiratori della legge regionale 17.05.1999 n. 17. Per uso pubblico sociale dell'impianto si intende che sarà garantita da parte dell'Amministrazione Comunale o dal gestore una fruizione privilegiata a quelle fasce della popolazione quali gli adolescenti, i portatori di handicap, gli anziani, le associazioni del volontariato nel settore della protezione civile relativamente alle esercitazioni connesse.

Art. 26 - Uso gratuito

Gli impianti sportivi sono concessi a titolo gratuito alle scuole di ogni ordine e grado che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici.
Essi saranno comunque responsabili di eventuali danni arrecati.

TITOLO III - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 27 - Risarcimento danni

Chi ottiene l'uso dell'impianto deve porre la massima diligenza per la conservazione del complesso, e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti, spettatori, alle strutture, alle attrezzature mobili ed immobili, rimanendo stabilito che il mantenimento dell'ordine e della disciplina durante le manifestazioni, gare o allenamenti ecc. sono a carico degli organizzatori o comunque di chi ha richiesto l'uso dell'impianto.

Art. 28 - Decadenza e revoca dell'assegnazione o concessione di gestione

Il concessionario e/o assegnatario decade dalla concessione e non può concorrere all'assegnazione e/o concessione d'uso degli impianti nella successiva annata sportiva e/o di nuovo Avviso di selezione, quando si verificano le condizioni seguenti:

1. morosità nei pagamenti d'uso previsto dal tariffario;
2. mancato versamento del deposito cauzionale e/o della polizza fideiussoria
3. uso degli impianti in modo difforme da quanto previsto dal presente regolamento;
4. mancata comunicazione ed inoltro ex art. 33 del presente regolamento;
5. ripetuta inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento;
6. non ottemperanza alle disposizioni emanate dagli organi competenti;
7. danneggiamenti intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi.

Nessun indennizzo di sorta ad alcun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese, spetterà all'assegnatario e/o concessionario in caso di decadenza della assegnazione/concessione per i motivi su indicati.

Gli spazi resisi disponibili potranno essere tempestivamente assegnati per consentire un continuativo e razionale utilizzo dell'impianto.

In caso di rinuncia di spazi assegnati e/o concessi, la società o l'ente rinunciatario darà comunicazione scritta agli uffici comunali di competenza i quali adotteranno la procedura sopracitata.

In presenza di mancata comunicazione, alle società continueranno ad essere addebitati gli oneri previsti per l'uso degli impianti.

L'Amministrazione Comunale ha inoltre facoltà di revocare le concessioni, o sospenderle temporaneamente nei casi in cui ciò si rendesse necessario per indilazionabili ragioni di carattere tecnico o manutentivo dell'impianto.

Art. 29 - Riconsegna dell'impianto sportivo

Entro il termine di scadenza naturale o anticipata della gestione deve avvenire l'atto di riconsegna all'Amministrazione Comunale dell'intero impianto sportivo. L'atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e stato di usura di tutti i beni affidati e inventariati. Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto, ogni danno accertato comporta per l'affidatario/concessionario l'obbligo del risarcimento, e diritto di escutere la polizza fideiussoria.

Art. 30 - Vigilanza degli impianti

La vigilanza degli impianti durante l'uso spetta agli assegnatari o al concessionario, che - ove non abbia segnalato tempestivamente prima dell'uso particolari inconvenienti o difetti - ha accettato come idoneo e funzionale l'impianto stesso, rispondendo di eventuali danneggiamenti.

Art. 31 - Responsabilità per la custodia di valori o effetti d'uso

L'Amministrazione Comunale non risponderà in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che fossero lasciati incustoditi nei locali.

Art. 32 - Vigilanza durante le manifestazioni

Durante le manifestazioni ad ingresso libero o a pagamento, le società provvederanno al personale di vigilanza ed assumeranno ogni responsabilità verso l'Amministrazione per i danni agli impianti, alle parti edilizie ed ai servizi in genere eventualmente causati dalla presenza e dal comportamento del pubblico.

Laddove le disposizioni di pubblica sicurezza lo impongano le società dovranno richiedere agli organi competenti l'impiego di un servizio di vigilanza e di ordine come previsto per le manifestazioni pubbliche.

Art. 33 - Riprese televisive

Nel caso in cui le manifestazioni siano soggette a riprese televisive o radiotrasmissioni ed il concessionario riscuota dei diritti, copia del contratto dovrà essere inoltrato all'amministrazione Comunale che si riserva la facoltà di maggiorare, previo atto della Giunta Comunale, le quote previste nel tariffario. Le riprese o radiotrasmissioni devono essere preventivamente autorizzate.

Art. 34 - Rilascio copie

Il rilascio di copia del presente regolamento può essere richiesto da ogni cittadino e da rappresentanti degli Enti, Istituzioni e Associazioni, in osservanza di quanto disposto dalla Legge 241/90.

Art. 35 - Disposizioni finali

Esposizione di cartelli e striscioni Pubblicitari all'interno e all'esterno degli impianti in concessione previa autorizzazione del comune

Non potranno beneficiare dell'affidamento degli impianti, né in uso né in concessione, coloro i quali siano in una condizione di morosità aperta con il Comune.

Per quanto non contemplato dal presente regolamento, e quando sia ritenuto utile al miglior funzionamento degli impianti, l'Amministrazione Comunale, attenendosi alla disposizione di legge in materia, potrà emanare disposizioni attuative ed integrative di esso non in contrasto con il regolamento stesso dandone comunicazione agli organismi interessati.

Art. 36 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento viene pubblicato per il periodo previsto dalla normativa vigente ed entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

L'Amministrazione Comunale provvederà a pubblicizzare, nei modi idonei, il presente Regolamento.